



ECONET S.r.l

Acqui Terme (AL), Piazza Levi, n° 12

P.IVA/C.F 02103850067

[www.econetsrl.eu](http://www.econetsrl.eu)

## **CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI LEGALI**

### **INDICE**

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità dell'incarico

ARTICOLO 2 - Soggetti di riferimento e sede operativa

ARTICOLO 3 - Modalità di espletamento delle attività

ARTICOLO 4 - Durata dell'incarico

ARTICOLO 5 - Valore del contratto

ARTICOLO 6 - Fatturazione e pagamento

ARTICOLO 7 - Sostituzione in caso di assenza o impedimento

ARTICOLO 8 - Penali e cause di risoluzione

ARTICOLO 9 - Recesso

ARTICOLO 10 - Riservatezza e segreto d'ufficio

ARTICOLO 11 - Affidamento dell'incarico, Garanzie, Assicurazioni, spese contrattuali e di registrazione

ARTICOLO 12 - Divieto di cessione e subappalto

ARTICOLO 13 - Diritto di recesso per sopravvenuta Convenzione CONSIP

ARTICOLO 14 - Clausola di salvaguardia

ARTICOLO 15 - Foro competente

ARTICOLO 16 - Norme finali



## **ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità dell'incarico**

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'appalto dei servizi legali avente ad oggetto l'esecuzione dell'attività di supporto al recupero delle somme dovute alla società ECONET SRL per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ad utenze domestiche e non domestiche all'interno del Bacino servito con applicazione della Tariffa corrispettivo puntuale.

La riscossione coattiva deve essere effettuata tramite l'accertamento esecutivo patrimoniale previsto dall'art. 1 comma 792 L. 160/2019 avente validità anche ai fini del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, pubblicato sul sito web del C.S.R. (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese) sezione Amministrazione Trasparente - Atti generali.

Il numero stimato delle posizioni da gestire per ciascun anno, a cura dell'aggiudicatario della procedura in oggetto, risulta pari a circa n. 6.000 posizioni/anno per un totale stimato di circa € 120.000,00 (centoventimila/00) annui.

**Il suddetto valore rappresenta esclusivamente una stima e non impegna in alcun modo la società, né per quanto riguarda il numero delle posizioni da gestire, né per quanto riguarda l'ammontare del compenso.**

L'attività di cui al presente Capitolato ha natura di incarico professionale autonomo, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non potrà essere trasformato tale, in nessun caso.

## **ARTICOLO 2 - Soggetti di riferimento e sede operativa**

Il soggetto di riferimento per le attività di cui al presente Capitolato è la società ECONET S.R.L.

L'incaricato deve svolgere l'attività in autonomia, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, presso la propria struttura e presso l'azienda nell'ambito del territorio del bacino servito, coordinandosi con le indicazioni fornite dal Direttore Aziendale di Econet o da persona da esso delegata.

L'incaricato deve garantire la presenza, con orario di ufficio, presso la società per **almeno due volte al mese**, ed in ogni caso ogni qual volta fosse necessario, su richiesta del Direttore aziendale. La società allo scopo mette a disposizione apposito ed idoneo locale.

L'incaricato deve in ogni caso garantire la disponibilità e reperibilità telefonica in orario di ufficio.

## **ARTICOLO 3 - Modalità di espletamento delle attività**

L'incaricato provvede a relazionare alla società, come indicato nei punti che seguono e comunque in ogni momento su richiesta del Direttore aziendale di Econet, lo stato di avanzamento delle singole procedure.

La società si obbliga a garantire all'incaricato l'accesso ai locali siti nel territorio del bacino servito ed alla documentazione ritenuta dalle due parti necessaria per lo svolgimento dell'incarico, nonché a supporto dell'attività di aggiornamento delle posizioni creditorie; il tutto nel rispetto della normativa Privacy vigente.



Nello specifico, l'incaricato deve garantire le seguenti attività:

1. Assistenza alla redazione degli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/2019 R.D. e delle intimazioni ex art. 50 DPR 602/1973;
2. Notifica degli stessi con anticipazione delle spese non imponibili a carico della società;
3. Esame delle relate di notifica;
4. Esame delle singole posizioni attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione;
5. Formazione e preparazione degli atti preordinati all'avvio delle procedure di esecuzione forzata previste per legge;
6. Esame e assistenza in caso di procedure esecutive mobiliari o immobiliari o presso terzi ed iscrizioni ipotecarie;
7. Esame e assistenza in caso di procedure fallimentari;
8. Difesa negli eventuali giudizi di primo, secondo grado e Cassazione;
9. Diffida ad adempiere;
10. Esamina delle richieste di rateazione del debito e formulazione proposta di rateazione in base a normativa e su indicazioni della società;
11. Attività previste dal DPR 602/1973, come richieste dalla società, che verranno liquidate come da D.M. 21.11.2000 del MEF.

Per quanto riguarda la difesa negli eventuali giudizi di primo, secondo grado e Cassazione l'azienda si riserva la facoltà di affidare apposito incarico.

L'incaricato nello svolgimento del servizio inoltre:

- deve attenersi ai programmi e agli obiettivi indicati dalla società all'atto dell'affidamento o in fasi successive;
- deve fornire alla società apposito collegamento telematico riservato che garantisca il controllo sull'iter amministrativo (ambiente web, adeguatamente protetto, per la consultazione dello stato delle procedure);
- avrà a disposizione tutta la documentazione necessaria con l'obbligo di restituirla al termine di ogni procedimento;
- avrà accesso alla banca dati presente sul software aziendale (attualmente WMS - Waste Management Solutions) con l'onere di attivarsi affinché il software utilizzato e proposto nonché il software aziendale risultino compatibili e possano interfacciarsi fra loro;
- avrà la facoltà di richiedere alla società atti, documenti nonché consultare banche dati messe a disposizione dalla stessa società nonché dai Comuni serviti, che siano necessari;
- deve rendicontare, tramite il proprio software, tutte le fasi del servizio, dal ricevimento dei dati all'eventuale esecuzione;
- deve procedere e predisporre gli atti al fine del recupero delle pendenze evitando termini prescrizionali a danno della società;
- si impegna congiuntamente con la società, ad attivare le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito secondo criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità del recupero, anche nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/utente.

**In tutte le fattispecie di inesigibilità del credito, l'incaricato deve produrre alla società un elenco delle posizioni interessate con allegata relazione descrittiva delle attività compiute allo scopo, motivando adeguatamente il mancato recupero.**

L'incaricato inoltre, con l'approssimarsi dei termini di prescrizione del credito, deve trasmettere alla società un elenco delle posizioni per le quali le ricerche hanno dato esito infruttuoso o le esecuzioni intraprese hanno dato esito negativo.



#### **ARTICOLO 4 - Durata dell'incarico**

L'incarico ha durata di **mesi 36** dalla data di stipulazione del contratto o di avvio dello svolgimento delle prestazioni in pendenza di stipulazione, fatta salva la facoltà per la società di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

La società si riserva di rinnovare l'incarico alla scadenza per un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni in vigore alla data di scadenza.

Trascorsi i 36 mesi di durata, ovvero trascorsi gli ulteriori 12 mesi nella fattispecie indicata dal comma precedente, l'incaricato deve comunque portare a termine le attività già avviate salvo diversa determinazione della società.

#### **ARTICOLO 5 - Valore del contratto**

L'importo massimo annuale riconoscibile per lo svolgimento dell'incarico è stabilito in € 120.000,00 (centoventimila/00) annui oltre IVA e CPA, per complessivi € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) oltre IVA e CPA per 36 mesi di durata contrattuale, il tutto ridefinito in base al ribasso offerto in sede di gara.

**Il suddetto importo è stato determinato sulla base delle presunte posizioni da trattare nell'arco temporale di durata dell'incarico; pertanto la suddetta stima, non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la società. Eventuali variazioni della consistenza delle posizioni da recuperare potranno comportare una proporzionale variazione del corrispettivo dovuto.**

Con riferimento alle singole posizioni affidate per il recupero coattivo delle somme, l'incaricato avrà diritto a percepire i compensi come di seguito specificati:

- € 20,00 oltre IVA e CPA a titolo di competenze per la redazione, la stampa e l'esame della notifica dell'accertamento esecutivo;
- € 20,00 oltre IVA e CPA a titolo di competenze per la redazione, la stampa e l'esame della notifica dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973;
- € 5,00 oltre IVA e CPA a titolo di competenze quale costo della diffida a carico della Stazione appaltante in caso di esito negativo;
- € 5,00 oltre IVA e CPA a titolo di competenze quale costo delle comunicazioni previste dalla legge a carico della Stazione appaltante;
- € 2.000,00 oltre IVA e CPA a titolo di competenze per ogni iscrizione ipotecaria.

I valori sopra elencati sono da ritenersi valori massimi di riferimento per la presentazione dell'Offerta economica.

Fermo quanto sopra, per ogni atto sopra descritto, la società anticiperà all'incaricato l'importo presunto delle spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/1972, quali ad esempio: spese postali di notifica, competenze ufficiale giudiziario, etc.

Nel caso in cui, dopo la verifica congiunta, si proceda con l'esecuzione coattiva, tutte le spese legali relative all'esecuzione, mobiliare e immobiliare, saranno a carico del debitore e l'incaricato potrà richiedere alla società l'anticipo delle sole spese non imponibili, quali: spese di notifica, competenze ufficiale giudiziario, contributo unificato, bolli, etc.

Nel caso in cui il compenso sia liquidato dal Giudice, all'incaricato verrà riconosciuto il compenso così come liquidato nel provvedimento giudiziale.



Per tutte le attività giudiziali previste dall'art. 3, in caso di mancata liquidazione del Giudice o nel caso di provvedimento sfavorevole, verranno applicati i parametri tabellari (importo medio) di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 37/2018, parametri da ritenersi come valori massimi di riferimento per la presentazione dell'Offerta economica.

La riduzione massima, sull'importo medio assunto come riferimento, potrà essere del 50% come espressamente previsto nel D.M. di riferimento.

Il corrispettivo del servizio verrà liquidato entro 60 giorni dall'emissione degli accertamenti esecutivi, delle intimazioni, delle diffide, delle comunicazioni e delle sentenze o dei provvedimenti di assegnazione, come da documentazione fiscale prodotta a norma di legge, come meglio specificato nell'articolo seguente.

## **ARTICOLO 6 - Fatturazione e pagamento**

Il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto dell'incarico sarà effettuato in via posticipata, dietro presentazione di regolare parcella o fattura riportante l'indicazione delle prestazioni effettuate.

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

L'incaricato emette parcella o fattura in formato elettronico con il seguente codice destinatario: DDJIYTO.

La società Econet S.r.l. opera in regime di *Split payment* ai sensi dell'art. 17 ter- D.P.R. n.633/1972.

Ogni parcella o fattura emessa inoltre deve riportare il codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara), nonché il numero di c/c dedicato.

Il corrispettivo viene liquidato dalla società tramite **bonifico bancario entro 60 giorni dall'emissione della documentazione fiscale** emessa a norma di legge relativa all'esecuzione di: accertamenti esecutivi, intimazioni, diffide, comunicazioni e sentenze o provvedimenti di assegnazione, previa verifica dell'effettiva e regolare prestazione di cui si chiede il pagamento e della sussistenza delle condizioni per procedere alla liquidazione.

Gli importi contrattuali definiti all'esito della procedura di affidamento per lo svolgimento dell'incarico sono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

## **ARTICOLO 7 - Sostituzione in caso di assenza o impedimento**

In caso di temporanea assenza o impedimento, l'incaricato dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio a mezzo di un sostituto in possesso dei requisiti di legge. Il nominativo ed i titoli professionali del sostituto devono essere preventivamente comunicati alla società, che si riserva di esprimere il proprio benessere alla sostituzione. La società rimane estranea ai rapporti fra incaricato e sostituto.

L'incaricato rimane responsabile nei confronti della società per l'attività svolta dal sostituto, ai sensi dell'art. 1228 c.c.

Qualora l'assenza o l'impedimento dell'incaricato dovessero protrarsi per oltre due mesi consecutivi, la società potrà recedere dal contratto, corrispondendo all'incaricato esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni effettivamente svolte sino alla data del recesso, con esclusione di ulteriori o particolari compensi o indennità.



## **ARTICOLO 8 - Penali e cause di risoluzione**

In caso di ritardo o irregolarità nell'esecuzione di una o più prestazioni dovute dall'incaricato in base al presente Capitolato, la società provvederà a formulare per iscritto le dovute contestazioni, invitando l'incaricato a fornire dettagliate spiegazioni.

In caso di inerzia dell'incaricato o qualora le spiegazioni fornite siano ritenute insufficienti o inadeguate, la società notificherà all'incaricato apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine per lo svolgimento e/o per la regolarizzazione delle prestazioni.

Sarà facoltà della società applicare una penale fino ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine originariamente previsto per lo svolgimento delle prestazioni.

In caso di ingiustificata assenza dell'incaricato rispetto al calendario di presenze concordato con la società, quest'ultima, previa contestazione dell'addebito, potrà applicare una penale di importo fino a € 500,00.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della società al risarcimento dell'eventuale maggiore danno cagionato dal comportamento dell'incaricato, anche mediante rivalsa sui compensi spettanti a quest'ultimo.

Ferma restando l'applicazione delle penali, la società procederà a risoluzione del contratto per inadempimento qualora la prestazione non venga correttamente adempiuta o regolarizzata entro il termine assegnato all'incaricato con la diffida o, comunque, entro quindici giorni dalla notifica della stessa (art.1454 del C.C.).

La società si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il rapporto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- qualora sia stata commessa una grave irregolarità od omissione non più sanabile;
- qualora l'inadempienza e/o il ritardo siano tali da esporre al rischio di irrecuperabilità delle somme spettanti alla società;
- qualora, essendosi rese necessarie ripetute contestazioni e/o diffide ad adempiere, lo standard qualitativo del servizio risulti inadeguato alle esigenze della società;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie correlate al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Anche in tali casi l'incaricato dovrà rispondere del danno causato alla società, che potrà rivalersi sulle spettanze eventualmente ancora dovute.

Si applicano in ogni caso le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La società si riserva di segnalare al competente Ordine Professionale eventuali mancanze o inadempienze rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare dell'incaricato.

## **ARTICOLO 9 - Recesso**

Fatto salvo quanto stabilito nel presente Capitolato, la società si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'incaricato viene avvisato con un anticipo di almeno trenta giorni.



Al soggetto affidatario compete esclusivamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite sino alla data di comunicazione dell'avvenuto recesso, con esclusione di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

## **ARTICOLO 10 - Riservatezza e segreto d'ufficio**

L'incaricato è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio affidato.

Ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i. i dati raccolti in occasione del servizio devono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente per l'espletamento del servizio stesso e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy. Tali dati restano di esclusiva proprietà della società e non potranno essere utilizzati direttamente o indirettamente per scopi estranei all'esecuzione dell'incarico.

Al termine dello svolgimento dell'incarico, o comunque in ogni tempo su prescrizione del Direttore Aziendale di Econet, l'incaricato deve consegnare alla società tutti i dati in suo possesso riguardanti il servizio affidato e non utilizzare o conservare tali dati in forma cartacea o in altro formato.

In caso di accertata violazione del presente articolo la società si riserva di agire giudizialmente contro il responsabile.

L'incaricato si obbliga, altresì, a tenere indenne la società da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

## **ARTICOLO 11 - Affidamento dell'incarico, Garanzie, Assicurazioni, spese contrattuali e di registrazione**

Per l'affidamento dell'incarico si procederà mediante stipula di un contratto in forma di scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Fanno parte del contratto:

- il presente Capitolato;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'incaricato.

Prima della stipulazione del contratto, l'incaricato dovrà depositare presso la società idonea polizza di responsabilità civile professionale, che copra i danni derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'incarico e deve inoltre costituire garanzia definitiva, in conformità all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'incaricato.

L'incaricato sarà tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

Sussistendone l'esigenza, la società si riserva di dare inizio allo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della stipulazione del contratto.

## **ARTICOLO 12 - Divieto di cessione e subappalto**

Salvo quanto previsto dall'art. 7 per i casi di assenza o impedimento temporaneo, è fatto espresso divieto all'incaricato di cedere o subappaltare ad altri, totalmente o in parte, l'esecuzione del servizio oggetto



della gara, pena la immediata risoluzione del contratto, salvo il risarcimento, a favore della società, di eventuali danni.

### **ARTICOLO 13 - Diritto di recesso per sopravvenuta Convenzione CONSIP**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, la società ha diritto di recesso dal contratto, previa formale comunicazione all'incaricato con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'incaricato non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

### **ARTICOLO 14 - Clausola di salvaguardia**

La società ECONET SRL si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di:

- non dar corso all'esecuzione del servizio oggetto del presente Appalto e di non procedere quindi alla relativa aggiudicazione nel caso in cui si verificasse la risoluzione del Contratto di affidamento da parte del C.S.R. (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese) ad ECONET S.r.l. ai sensi di quanto previsto all'art. 14 – “Conseguenze dell'attività di controllo e penali” del Contratto suddetto;
- non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- previa adeguata motivazione, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile;
- non aggiudicare il contratto all'offerente che ha presentato la migliore offerta, se risulti accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016 cit. (art. 94, comma 2, D.Lgs. 50/2016);
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016);
- aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- dare avvio all'esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, nei casi previsti dalla vigente normativa.

### **ARTICOLO 15 - Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del servizio, non definite bonariamente o in via amministrativa, saranno deferite al Foro di Alessandria.

### **ARTICOLO 16 - Norme finali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti della società.

Allegato:

ALLEGATO A) “Condizioni di svolgimento della procedura e criteri di valutazione delle offerte”.